

Il Mimit indica le Linee guida affinché un investimento ottenga i bonus senza contestazioni

Crediti R&S a prova di errori

Cinque i criteri fondamentali che devono essere soddisfatti

Pagina a cura

DI BRUNO PAGAMICI

Credito d'imposta per ricerca e sviluppo blindato. Dopo i chiarimenti forniti dal ministero delle imprese e del made in Italy attraverso le Linee guida di cui al decreto direttoriale 4 luglio 2024, che regola la corretta applicazione del bonus in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, diminuisce il rischio di contestazione da parte dell'Agenzia delle entrate e del Mimit per l'accesso al credito d'imposta a opera delle imprese beneficiarie. Secondo il ministero affinché un'attività possa essere riconosciuta a tutti gli effetti come attività di ricerca e sviluppo e garantire all'impresa l'accesso al relativo credito d'imposta devono essere soddisfatti congiuntamente cinque criteri: novità, creatività, sistematicità, trasferibilità e incertezza. Quanto a quest'ultimo criterio, in particolare, le Linee guida hanno chiarito che la validità e la bontà dell'investimento agevolabile deve essere dimostrata (anche) in presenza di incertezze sulla fattibilità tecnica e/o sull'approccio da seguire per raggiungere gli obiettivi, evidenziando gli eventuali ritardi di progetto, i fallimenti o eventuali riprogettazioni.

Più in generale le Linee guida hanno l'obiettivo di fornire i criteri che devono essere seguiti dai soggetti verificatori per la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica ammissibili al beneficio di cui all'art. 1, commi 198-208 della legge 160/2019, per i periodi di imposta dal 2020 in poi o nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del dl 145/2013, convertito nella legge 9/2014 per i periodi di imposta dal 2015 al 2019.

La guida chiarisce inoltre i requisiti attinenti alle attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla rea-

lizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

Ricerca e sviluppo. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta assumono rilevanza le attività che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. Secondo il Manuale di Frascati per poter classificare un'attività come ricerca e sviluppo devono essere soddisfatti congiuntamente i seguenti cinque criteri fondamentali.

1) Novità. L'attività di R&S deve puntare a nuove scoperte o al raggiungimento di nuovi risultati e conoscenze applicabili a prodotti e processi non già diffusi nel settore di riferimento. La generazione di nuova conoscenza è l'obiettivo previsto per qualsiasi progetto di R&S, ove il concetto di "nuovo" deve essere declinato in funzione del contesto all'interno del quale ci si trovi ad operare. Sono escluse le attività volte a copiare, imitare o decodificare la conoscenza (reverse engineering).

2) Creatività. Un progetto di R&S deve avere come obiettivo la creazione/individuazione di concetti o idee che migliorino lo stato dell'arte rappresentante le conoscenze esistenti al momento dell'inizio del progetto stesso portando a risultati originali e non ovvi. Ciò esclude qualsiasi attività finalizzata al mero cambiamento routinario di prodotti. Per la creatività è necessario che vi siano ostacoli di natura tecnica, scientifica o tecnologica da superare o particolari difficoltà nel raggiungere gli obiettivi prefissati, il cui superamento abbia richiesto lo studio di soluzioni originali e creative. È importante dimostrare come il team di tecnici o esperti si sia adoperato per la risoluzione degli ostacoli scientifici, tecnici o tecnologici anche mutuando o adattan-

do soluzioni utilizzate per applicazioni in settori differenti rispetto a quello di riferimento.

3) Sistematicità. Le attività di R&S devono essere condotte in modo pianificato. Per verificare la sistematicità delle attività svolte occorre esaminare l'obiettivo del progetto, le fonti di finanziamento, le risorse impiegate, i tempi previsti, le modalità di esecuzione, la documentazione e il monitoraggio del progetto di R&S. Il progetto deve essere descritto compiutamente nella sua genesi e nel suo svolgimento, indicando gli elementi che concorrono alla sua realizzazione, le ipotesi fatte, gli step previsti, gli obiettivi intermedi attesi.

4) Trasferibilità e/o Riproducibilità. Un progetto di R&S dovrebbe comportare un potenziale trasferimento delle nuove conoscenze, assicurarne l'utilizzo e consentire ad altri ricercatori di riprodurre i risultati nell'ambito delle loro attività di R&S. In un contesto aziendale, i risultati saranno protetti dalla segretezza o da altri mezzi di protezione della proprietà intellettuale, ma si prevede che il processo e i risultati siano registrati per essere utilizzati da altri ricercatori dell'azienda (cfr. Manuale di Frascati, par. 2.50). Il requisito va interpretato in stretta connessione con quello della sistematicità.

5) Incertezza. Le attività di R&S implicano incertezza in quanto, sin dall'inizio di un progetto, il tipo di risultato e/o i costi da sostenere per lo stesso non possono essere determinati con certezza anche in funzione del time to market (tempo che separa la concezione di una soluzione innovativa dalla sua commercializzazione). Per soddisfare il requisito deve essere dimostrata la presenza di incertezze sulla fattibilità tecnica e/o sull'approccio da seguire per raggiungere gli obiettivi, evidenziando gli eventuali ritardi di progetto, i fallimenti o eventuali riprogettazioni.

L'incertezza può riferirsi anche al trasferimento tecnologico (adattabilità di soluzio-



ni presenti in un settore diverso), o può connotare anche la fase di pre-industrializzazione (fase sperimentale e di validazione delle idee e delle soluzioni), o può generare rischi anche in fase di ingegnerizzazione.

Innovazione. Sono ammissibili i lavori, diversi da quelli di R&S svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, finalizzati alla realizzazione o all'introduzione di prodotti nuovi o migliorati. Si tratta di beni o servizi che si differenziano per le caratteristiche tecniche, i componenti, i materiali, il software incorporato, la facilità d'impiego, ecc.. Sono esclusi i lavori per la soluzione di problemi legati al normale funzionamento dei processi di produzione o per l'eliminazione di difetti di fabbricazione o per personalizzare i prodotti su richiesta del committente, ecc.

1) *Innovazione digitale 4.0.* Le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 riguardano i lavori svolti nell'ambi-

to di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda: introduzione di soluzioni che consentano il miglioramento della gestione operativa della produzione, l'integrazione, attraverso l'applicazione di tecnologie digitali, tra il sistema informatico (It) e le fasi del processo di produzione di beni o servizi (Operations); introduzione di soluzioni che consentano la pianificazione e la simulazione dei processi produttivi, ecc..

2) *Transizione ecologica.* Sono attività finalizzate alla transizione ecologica i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare: progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e riutilizzabili; introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all'interno di uno specifico ambito economico territoriale (simbiosi industriale); introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero di materie

prime di alta qualità da prodotti post-uso, ecc..

Design e ideazione estetica. Sono ammissibili al bonus le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese del tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile e arredo e ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Sono ammissibili i lavori di design e ideazione estetica finalizzati a innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali quali, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti.

Per le imprese dell'abbigliamento che rinnovano i prodotti a intervalli regolari sono considerate attività ammissibili i lavori relativi alla realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità.

Le attività ammissibili riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.

—© Riproduzione riservata—■

Le linee guida		
Ricerca e sviluppo	Novità: l'attività deve puntare a nuove scoperte o conoscenze applicabili a prodotti e processi	
	Creatività: miglioramento delle conoscenze esistenti con risultati originali e non ovvi. È escluso il cambiamento routinario di prodotti	
	Sistematicità: l'attività va pianificata esaminando obiettivi, finanziamenti, tempi, modalità di esecuzione, ecc.	
	Trasferibilità/riproducibilità: è riferita al potenziale trasferimento delle nuove conoscenze	
Innovazione	Innovazione digitale 4.0	Trasforma i processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori interni ed esterni all'azienda
	Transizione ecologica	Trasforma i processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare
Design e ideazione estetica	Riguarda l'innovazione di prodotti sul piano della forma (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti, ecc.)	